REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

INDICE

Art. 1- Definizioni

Art. 2 - Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Titolo I - Aspetti generali

Art. 3 - Corsi di studio

Art. 4 - Caratteristiche e struttura dei corsi

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo

Art. 8 - Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli

Art. 9 - Modalità organizzative delle attività formative

Art. 10 - Decadenza

Art. 11- Piani di studio

Art. 12 - Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso

Art. 13 - Tutorato e orientamento

Titolo II – Attività formative

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

Art. 15 - Programmi dei corsi

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

Art. 17 - Mutuazioni

Titolo III – Prove di valutazione del profitto

Art. 18 - Ammissione e frequenza

Art. 19 - Sessioni d'esame

Art. 20 - Modalità di svolgimento degli esami

Art. 21- Verifica della conoscenza linguistica

Art. 22 - Propedeuticità e vincoli

Titolo IV - Periodi di studio all'estero e Tirocinio

Art. 23 - Periodi di studio all'estero

Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

Art. 25 - Tirocinio formativo/stage

Titolo V – Prova finale

Art. 26 - Esame finale- modalità di svolgimento e criteri

Titolo VI – Organizzazione

Art. 27 - Piano didattico di Facoltà/Dipartimento

Art. 28 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà/Dipartimento

Titolo VII -Norme finali

Art. 29 - Approvazione del Regolamento

Art. 30 - Modifiche al Regolamento

PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII – Il corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico in [denominazione corso di studio come da allegato A]

- Art. 31- Premesse e finalità
- Art. 32- Modalità di ammissione
- Art. 33- Organizzazione didattica del corso
- Art. 34 Percorso formativo e articolazione didattica Art. 35 Obblighi di frequenza
- Art. 36 Propedeuticità
- Art. 37 Modalità di svolgimento della prova finale

ALLEGATI

ALLEGATO A: ELENCO CORSI DI STUDI

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1128410010400/M/251010011177/T/Regolamen to-Didattico-dei-Corsi-di-Studio-

ALLEGATO B: CARTA DEI SERVIZI

https://www.medicina.univpm.it/?q=node/5456

ALLEGATO C: REGOLAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE

https://www.medicina.univpm.it/?q=attivit%C3%A0-professionalizzante-0

ALLEGATO D: PIANO DI STUDI

https://www.medicina.univpm.it/?q=piano-di-studi-corso-di-laurea-tecniche-di-laboratorio-biomedico

ALLEGATO E: PROPEDEUTICITA'

https://www.medicina.univpm.it/?q=propedeuticit%C3%A0-5

ALLEGATO F: ESAME DI LAUREA

https://www.medicina.univpm.it/?q=esame-di-laurea-5

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Questa Università garantisce parità e pari opportunità fra tutte le persone nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente documento, l'uso del genere maschile sovra esteso è dovuto unicamente a esigenze di semplicità del testo.

Art. 1 - Definizioni

- Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:
- a) per Università o Ateneo: l'Università Politecnica delle Marche;
- b) per corsi di studio (CdS): i corsi di laurea (CdL), di laurea magistrale (CdLM); di laurea magistrale a ciclo unico (CdLMCU);
- c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, come individuati nell'articolo 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
- f) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad una/uno studentessa/studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio:
- g) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio é finalizzato;
- h) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
- i) per Consiglio di Corso di Studi (CCdS): l'insieme di tutti i docenti del corso e dei rappresentanti degli studenti;
- j) per Consiglio di Dipartimento: l'insieme di tutti i professori afferenti al Dipartimento, dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- k) per Assemblea di Facoltà (AF): l'Organo della Facoltà costituito da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento di cui la Facoltà si avvale per acquisire in contemporanea il parere di tutti i Dipartimenti sulle questioni relative alla didattica;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale della comunità studentesca, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento
- m) per attività formativa professionalizzante (AFP): l'attività pratica svolta dagli studenti iscritti ai CdLMCU in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicine and Surgery;
- n) per attività didattica elettiva (ADE): l'attività a scelta dello studente (forum, corsi monografici);
- o) per internato i tirocini di formazione e orientamento a libera scelta;
- p) per docente: il titolare dell'incarico;
- q) per docente tutor: il docente impiegato in attività di sostegno alle attività formative o di orientamento. È incaricato di fornire supporto e orientamento agli studenti, accompagnandoli nel loro percorso, in particolare per gli iscritti al primo anno. Tra le tematiche di competenza del docente tutor sono incluse: -
- Approfondimento del Piano di Studio del CdS e di quello individuale; Metodo di studio; Strategie per affrontare esami; Sbocchi professionali del CdS. Viene individuato dal Presidente del CdS e viene indicato tra i nominativi richiesti all'interno della SUA CdS
- r) per Coordinatore Corso Integrato (C.I.): il docente al quale è affidato il coordinamento del Corso Integrato e che assume il ruolo di Presidente della Commissione nominata per gli esami di profitto;
- s) per studentessa/studente: ogni discente dei corsi di studio della Facoltà di medicina e Chirurgia in regola con l'iscrizione.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

- 1. Il presente Regolamento definisce le regole comuni ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché gli aspetti organizzativi e didattici del singolo corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
- 2. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 3 – Corsi di studio

- 1. I corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia sono elencati nell'ALLEGATO A;
- 2. Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
- 3. Tutti i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, considerata la trasversalità dei contenuti didattici, afferiscono in parti uguali a tutti i Dipartimenti della Facoltà. Ai soli fini dell'inserimento nelle procedure ministeriali al momento dell'istituzione viene definito il Dipartimento "di riferimento", in accordo con i Dipartimenti della Facoltà.
- 4. Al fine di assicurare un'adeguata organizzazione didattica dei corsi di studio appartenenti all'area medica, per corrispondere all'esigenza di migliorare il coordinamento tra le varie strutture coinvolte nell'erogazione delle attività formative, con particolare riguardo a quelle di tipo assistenziale, è altresì indicata la Facoltà di Medicina e Chirurgia quale struttura di raccordo. Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto delle proposte dei Consigli di Corso di Studio e dei pareri espressi dall'Assemblea di Facoltà, quale organo in cui sono rappresentati tutti i Dipartimenti, definisce ed attua la programmazione didattica di tutti i Corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
- 5. Con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà ed acquisito il parere della Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, i corsi di studio vengono attivati, sospesi o disattivati in conformità alla legislazione vigente e adempiendo alle regole procedurali connesse all'utilizzo delle banche dati del Ministero.
- 6. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, viene comunque assicurata la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati nel rispetto della disciplina delibera dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 4 – Caratteristiche e struttura dei corsi

1. Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico sono riportate nella Parte Seconda: "Norme relative ai singoli corsi di studio" del presente regolamento.

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

- 1. Sono organi del Corso di studio: a) Il Presidente del Corso.
- b) Il Consiglio del Corso di Studi; Consiglio di Corso di Studi Interpoli limitatamente ai Corsi di Studio sviluppati in più sedi. Per ogni sede il corso istituisce altresì il Consiglio di Corso di Studi di Sede.
- c) Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (ADP) limitatamente ai Corsi di Studio professionalizzanti di area sanitaria.
- d) La Commissione di coordinamento attività didattica professionalizzante limitatamente ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di area sanitaria.
- 2. Per tutti gli aspetti connessi alle procedure di assicurazione qualità gli Organi si avvalgono del Responsabile Qualità e del Gruppo del Riesame individuato dal Consiglio del Corso di Studio.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea e al Corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo

la valutazione individuale del caso, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale di cui al DM 567/2017.

- 2. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o del titolo abilitante di cui alla legge 42/1992 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- 3. Il Consiglio di Facoltà in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei corsi di studio.
- 4. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale è disciplinata dalla legge. Il numero di studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministro competente, tenendo conto del potenziale formativo dichiarato dall'Ateneo sulla base delle risorse e delle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Marche e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento.
- 5. L'ammissione ai corsi a numero programmato, avviene secondo le modalità definite annualmente dal Ministero competente e pubblicati ogni anno in apposito bando di ammissione emanato dall'Ateneo.
- 6. Per i corsi ad accesso libero, la valutazione della preparazione iniziale verrà effettuata mediante specifico test. Il mancato superamento del test, in uno o più ambiti disciplinari, comporterà l'attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che dovranno essere colmati, e verificati con ulteriore test, entro il primo anno di corso.
- 7. Per i corsi ad accesso programmato le modalità di verifica del possesso o dell'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale e per l'individuazione della/delle disciplina/e cui sono attribuiti gli OFA, vengono disciplinati da norma ministeriale.
- 8. Per le modalità di svolgimento del recupero, si rinvia alla Scheda SUA di ogni Corso di studio.

Art. 7 – Iscrizione ad anni successivi al primo

- 1. Di norma per l'iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di studio non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU. È richiesta, tuttavia, la frequenza a tutte le attività formative dell'anno precedente ed il superamento delle verifiche relative alle attività didattiche definite di sbarramento, laddove previste.
- 2. Lo Studente che non abbia acquisito tali requisiti viene iscritto:
- in caso di mancata frequenza all'attività teorica, all'anno successivo con il debito di frequenza ai corsi di cui non abbia ottenuto l'attestazione;
- In caso di mancata frequenza all'attività professionalizzante o mancato superamento dell'attività di sbarramento, laddove previsto, allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.
- 3. Viene definito fuori corso lo Studente che, pur avendo regolarmente frequentato, non abbia conseguito i crediti necessari per l'ammissione alla prova finale.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

- 1. Nei corsi di studio ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia non è prevista l'iscrizione a corsi di insegnamento singoli.
- 2. Per i corsi ad accesso libero l'iscrizione ai corsi singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico ed in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Studentesse e Studenti.

Art. 9 – Modalità organizzative delle attività formative

- 1. Nei corsi di studio ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo quanto disposto dal Senato Accademico, non è istituito il tempo parziale. Per i corsi ad accesso libero, la Facoltà si riserva di istituire il tempo parziale secondo quanto disposto dal Senato Accademico e previsto dall'art. 11 del Regolamento Studentesse e Studenti.
- 2. Le/gli studentesse/studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano all'atto dell'immatricolazione/iscrizione il loro stato, producendo idonea documentazione. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti alle specifiche necessità degli studenti diversamente abili.
- 3. Il Consiglio di Facoltà stabilisce i calendari e gli orari annuali delle lezioni ed il calendario delle prove di verifica del profitto, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

4. L'attività didattica è di norma suddivisa in due semestri.

Art. 10 – Decadenza

1. La studentessa/lo studente decade secondo quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Studentesse e Studenti di Ateneo.

Art. 11 - Piani di Studio

- 1. Le studentesse e gli studenti devono seguire il manifesto degli studi, che annualmente, viene definito dagli Organi competenti in termini di insegnamenti ed altre attività didattiche.
- 2. Il Consiglio di Corso di Studi, nell'ambito dell'attività di riesame, si riserva di verificare la progressione effettiva della carriera dello studente e il monitoraggio del rispetto dei tempi di laurea previsti dall'ordinamento.
- 3. Per le studentesse e gli studenti dei Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, è prevista la possibilità di presentare Piani di studio nell'ambito delle attività a libera scelta (corsi monografici, forum, internati) che la Facoltà offre annualmente e per le quali, il Consiglio di Facoltà, annualmente, fissa modalità e termini di attivazione e di scelta.

Art. 12 – Passaggi, trasferimenti tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso

1. Per i passaggi, trasferimenti tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso, si rimanda a quanto disposto dal regolamento Studentesse e studenti di Ateneo.

Art. 13 - Tutorato e orientamento

- 1. Il tutorato è volto a sostenere le studentesse e gli studenti nella loro formazione e a facilitare una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, ad orientare la comunità studentesca in relazione alla scelta del percorso di studio.
- 2. I Corsi di Studio della Facoltà, deliberano in ordine ai loro fabbisogni di tutorato; tali richieste vengono poi trasmesse al Servizio Didattica Polo Medicina.
- 3. L'organizzazione delle attività di tutorato è demandata ai Consigli di Corso di studio e alla Facoltà.
- 4. Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica. 4.
- 5. La Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, si avvale anche delle studentesse e degli studenti sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità ed i limiti stabiliti all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e il successivo Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 art. 11. 5. L'attività di tutorato è organizzata dalla Facoltà che ne sorveglia l'andamento mediante l'individuazione delle/dei docenti di riferimento e ne definisce le modalità di svolgimento sulla base dell'affluenza delle studentesse/degli studenti e della eventuale contemporanea attivazione del supporto alla didattica.
- 6. Oltre alle attività di tutorato, possono essere attivate forme di orientamento preiscrizione e post-laurea.
- 7. Le attività di orientamento delle preiscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria.

TITOLO II - ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata dalla Facoltà al fine di assicurare la formazione culturale e professionale delle studentesse e degli studenti, con riferimento a varie forme didattiche quali corsi di insegnamento, lezioni, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, laboratori informatici, sperimentali o di progetto, tirocini, internati, progetti, tesi, visite di studio, studio individuale, autoapprendimento.

Unità di misura delle attività formative

- 1. L'unità di misura del lavoro richiesto alla/o studentessa/studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Il CFU misura l'impegno complessivo che uno studente è chiamato a svolgere nell'ambito degli studi universitari.
- 2. La normativa vigente definisce la durata normale del corso in anni e, proporzionalmente, il numero dei crediti da acquisire per il conseguimento dei vari relativi titoli di studio:
 - per conseguire la laurea, al termine di un corso di durata triennale, è necessario acquisire 180 CFU
 - > per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale di durata biennale, è necessario acquisire 120 CFU;
 - per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale, è necessario acquisire 360 CFU;
- 3. Il Sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un credito formativo universitario equivale a un credito ECTS.
- 4. La disciplina del rapporto CFU/ora per le attività didattiche e/o pratiche di ogni singolo corso, sono disciplinate nella parte specifica in linea con quanto disposto dalla normativa vigente.

Corsi di insegnamento

- 1. I corsi di insegnamento sono insiemi di attività didattiche omogenee per contenuti o per finalità e sono individuati dalle competenti strutture didattiche. Essi possono essere monodisciplinari o integrati.
- 2. Ad un corso di insegnamento monodisciplinare corrispondono un unico docente ed un unico settore scientifico disciplinare. Il corso monodisciplinare, pur facendo capo ad un unico modulo didattico, può essere suddiviso ulteriormente in specifiche tematiche, nell'ambito dello stesso settore scientifico disciplinare e della stessa tipologia di attività formativa.
- 3. Un corso di insegnamento integrato è un raggruppamento interdisciplinare di attività formative, denominate moduli coordinati, differenziate per tipologia di attività e/o di settore scientifico disciplinare. Tali moduli non possono, a loro volta, essere ulteriormente suddivisi, fatta salva la possibilità di suddividere il carico didattico tra più docenti. Il corso integrato, essendo costituito da più moduli didattici, è impartito da due o più docenti, uno dei quali ne assume l'incarico di coordinatore. Il coordinatore del corso integrato, nominato dal Consiglio di Facoltà, ha la responsabilità didattica del corso e presiede la commissione d'esame.
- 4. La durata e l'articolazione dei corsi d'insegnamento e delle altre attività formative sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Coordinatori corsi di insegnamento

- 1. Ogni corso di insegnamento riconosce la figura del Coordinatore, nominato dalla Facoltà; per i corsi pluridisciplinari il Coordinatore è individuato sulla base dei seguenti criteri: ruolo accademico; numero di crediti di insegnamento; anzianità di carriera.
- 2. Tra i docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di altre Facoltà o altri Atenei, indipendentemente dal ruolo e dai crediti, è designato coordinatore il docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- 3. Nei corsi professionalizzanti, tra due docenti entrambi appartenenti al SSN, prevale il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti o, in secondo ordine, il Tutore di Tirocinio.
- 4. Tra due docenti del SSN, a parità di crediti e anzianità nell'incarico, è designato coordinatore il docente che nella valutazione dei titoli risulta in possesso di una maggiore anzianità di servizio.
- 5. Per i docenti a contratto il coordinamento è affidato al titolare d'insegnamento con il maggior numero di CFU; in caso di parità di CFU prevale l'anzianità nell'incarico.

Corsi di insegnamento a sviluppo pluriennale

L'attribuzione dei crediti relativi ai corsi di insegnamento a sviluppo pluriennale avviene di norma al momento dell'esame di profitto. Possono essere previste valutazioni formative (prove in itinere) certificative utili agli studenti per il conseguimento dei requisiti necessari per partecipare alla assegnazione dei benefici in materia di diritto allo Studio. Tali valutazioni una volta approvate dal Consiglio di Corso di Studio vengono indicate nel manifesto degli studi, seppure le stesse non siano obbligatorie.

Corsi integrativi di corsi ufficiali

Possono essere previsti corsi integrativi tenuti dai titolari dei contratti integrativi scelti dall'Ateneo mediante selezione pubblica. Per gli stessi viene definito dalla Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, la durata e la collocazione nel calendario delle lezioni. I contratti integrativi sono di norma collegati ad un corso ufficiale.

Modalità di erogazione della attività didattica

L'attività didattica che viene svolta nei Corsi di studio della Facoltà si distingue in: didattica frontale, professionalizzante ed elettiva. Sulla base di quanto previsto dagli Ordinamenti didattici sono definite attività professionalizzanti: le attività di Laboratorio e di Tirocinio per i Corsi di Laurea triennali e Magistrali e l'attività formativa professionalizzante per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery.

Le attività professionalizzanti, di norma, sono svolte presso laboratori didattici e di simulazione e strutture cliniche o di base; esse vengono descritte nella parte specifica del Regolamento didattico.

- 1. L'attività Didattica elettiva (ADE), presente in tutti i corsi di studio della Facoltà, ricomprende i Corsi Monografici ed i Forum Multiprofessionali.
- 2. Le ADE, se pur opzionali nella scelta da parte dello studente, sono attività obbligatorie. Prevedono il conseguimento di CFU (minimo 1 CFU per ogni attività) a seguito del superamento di specifica verifica.
- 3. I Forum multiprofessionali sono attività didattiche seguite congiuntamente da studenti di più corsi di studio con lo scopo di fornire occasioni di incontro e di formazione comune, nello spirito di stimolare il lavoro di squadra dei futuri professionisti.
- 4. La programmazione di tutta l'attività formativa è definita annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere della Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio
- 5. Per i corsi erogati in modalità prevalentemente a distanza, la tipologia di erogazione dell'attività didattica è esplicitata nella CARTA DEI SERVIZI (ALLEGATO B).

Art. 15 - Programmi dei corsi

I programmi degli insegnamenti dei singoli corsi di studio sono pubblicati sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia (http://guida.med.univpm.it/guida.php). Il contenuto dei singoli moduli didattici viene descritto all'interno del Corso Integrato di afferenza. La descrizione oltre alle parti comuni (prerequisiti, modalità di svolgimento del corso, risultati di apprendimento attesi, modalità di svolgimento dell'esame) riguarda il programma dei singoli moduli didattici ed i testi consigliati.

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

Nell'ambito dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia non sono previsti sdoppiamenti di insegnamenti; unica eccezione è presente nel CdL in Infermieristica sede di Ancona dove, limitatamente ai moduli didattici professionalizzanti del Settore Scientifico caratterizzante la professione, la didattica frontale di ognuno dei due canali è affidata a due docenti, uno per ciascun canale (A-L, M-Z) in cui sono suddivisi gli studenti, in base all'iniziale del cognome.

Nei casi di replica in altra sede del corso di studio, così come nel caso si sdoppiamento, la scheda di insegnamento è comunque unica e prevede risultati di apprendimento, programma e modalità di svolgimento e verifica dell'apprendimento comuni ai canali.

Art. 17 - Mutuazioni

- 1. I corsi di insegnamento possono essere mutuati, secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 18 del Regolamento didattico di Ateneo.
- 2. In particolare il Consiglio di Facoltà, su indicazione dei docenti dei singoli settori scientifico disciplinari che manifestano la disponibilità all'incarico, determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati. La mutuazione deve garantire in ogni caso il rispetto dei semestri in cui gli insegnamenti interessati vengono offerti nonché il raggiungimento degli obiettivi specifici dei vari corsi di studio.

TITOLO III - PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Art. 18- Acquisizione frequenza

- 1. Per tutti i corsi di studio ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia la frequenza è obbligatoria.
- a) Per l'attività professionalizzante la percentuale di frequenza richiesta è pari al 100%, eventuali assenze potranno essere giustificate e recuperate come previsto dai Regolamenti AFP.
- b) Per l'attività teorica verranno tollerate, per ogni modulo didattico assenze, fino al 35%.

Per la regolamentazione delle giustificazioni e le modalità di presentazione delle stesse di rimanda alle linee guida pubblicate al seguente link: https://www.medicina.univpm.it/?q=node/5432

- c) Per gli insegnamenti per i quali è prevista l'erogazione in e-learning, il computo delle ore in modalità asincrona verrà considerato all'interno della percentuale di obbligo di frequenza.
- La frequenza viene verificata nel rispetto delle modalità di accertamento stabilite dalla Facoltà.
- 2. Le frequenze alle Attività Formative Professionalizzanti e ai tirocini saranno acquisite dai tutor/referenti dei corsi di studi attraverso la firma di presenza dello studente.
- 3. La frequenza delle attività di laboratorio e di tirocinio clinico/pratico prevista nell'ambito dei Corsi di laurea e laurea magistrale professionalizzanti di area sanitaria è regolamentata dal Regolamento didattico del corso di studi negli articoli e/o allegati dedicati alle attività di Laboratorio e Tirocinio.
- 4. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche è necessaria allo Studente per sostenere l'esame di profitto.
- 5. Per i corsi ad accesso libero la frequenza è obbligatoria limitatamente all'attività di laboratorio.

Art. 19- Sessioni d'esame

- 1. Gli esami di profitto sono effettuati esclusivamente nei periodi ad essi riservati e denominati "Sessioni d'esame"; i predetti periodi, di norma, non possono coincidere con quelli nei quali si svolgono le attività didattiche teoriche.
- 2. Le Sessioni d' esame, ciascuna della durata di circa un mese, sono fissate in tre periodi dell'anno: al termine dei corsi del primo semestre (sessione di febbraio); al termine dei corsi del secondo semestre (sessione di giugno) e nella sessione di recupero di settembre, che ha un suo prolungamento a dicembre. È inoltre previsto un appello nel periodo primaverile.
- 3. Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica (calendario didattico).
- 4. Il numero di appelli per sessione è stabilito dal Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole della Assemblea di Facoltà, nel calendario delle attività didattiche.
- 5. Ulteriori appelli d'esame possono essere istituiti, per recuperi di esami degli anni precedenti a quello di iscrizione o nei casi in cui il Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Corso di Studi, autorizzi l'apertura alle iscrizioni.
- 6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente con il superamento di un esame orale e/o scritto o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal docente titolare e comunicata allo studente all'inizio del corso di insegnamento e pubblicata sul sito della Facoltà.
- 7. Le date degli appelli di ciascuna sessione sono rese pubbliche almeno due mesi prima della data di inizio della sessione. L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside, previo parere del Presidente del Corso di Studi. La data di un appello non può essere anticipata.
- 8. La distanza tra due appelli consecutivi dello stesso insegnamento, di norma, deve essere pari ad almeno due settimane. L'appello di dicembre, e quello previsto nel periodo primaverile e gli appelli delle due sessioni di recupero sono unici.
- 9. Lo studente in corso non può sostenere nessun esame dell'anno di corso al quale è iscritto, prima che l'attività didattica dell'attività formativa sia conclusa.
- 10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede d'esame.
- 11. Al fine di garantire agli studenti il raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento dei benefici in materia di Diritto allo Studio nel definire il manifesto degli studi il Consiglio del Corso di Studi può

prevedere verifiche in itinere che, seppure facoltative, danno diritto, in caso di superamento, all'ottenimento dei CFU relativi al modulo didattico valutato.

Art. 20 - Modalità di svolgimento degli esami (verifiche di apprendimento)

- 1. La verifica dell'apprendimento comprende valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (*prove in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi d'apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti stabiliti. Le valutazioni certificative (*esami di profitto*) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale dello Studente ed attribuendo allo stesso, in caso di valutazione positiva, i crediti previsti per l'insegnamento oggetto della valutazione.
- 2. Il docente titolare di Corso monodisciplinare e il Coordinatore del corso integrato definiscono nella scheda di insegnamento le modalità di verifica dell'apprendimento.
- 3. Gli esami di profitto consistono in una prova, scritta e/o orale e/o pratica, da svolgersi al termine del corso. Le verifiche delle attività pratiche mirano inoltre all'accertamento delle conoscenze e delle abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
- 4. Le modalità di accertamento devono essere comunicate allo studente all'inizio del corso: le stesse vengono inoltre riportate nelle "schede insegnamento".
- 5. La prova orale è pubblica.
- 6. La Commissione d'esame, viene nominata dal Preside della Facoltà su proposta del Coordinatore del Corso integrato o, in caso di corso monodisciplinare dal Docente titolare del corso, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
- 7. La commissione dell'esame di profitto è composta secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
- 8. La Commissione è presieduta, di norma, dal Titolare dell'insegnamento o dal Coordinatore del Corso se trattasi di Corso Integrato; nella stessa devono essere obbligatoriamente indicati commissari supplenti. In caso di motivato impedimento il presidente della commissione viene sostituito da altro docente nominato dal Preside della Facoltà su proposta del Coordinatore del Corso Integrato.
- 9. In presenza di corsi di insegnamento integrati la valutazione del profitto dello studente è collegiale e contestuale con modalità previste ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) e dell'art. 12, comma 2 lettera d) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
- 10. La votazione è espressa in trentesimi.
- 11. La prova si intende superata con una votazione minima di 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode.
- 12. Il voto è riportato su apposito verbale informatizzato con adozione di firma digitale. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.
- 13. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, il regolare funzionamento della stessa, nonché il regolare svolgimento delle verifiche.
- 14. Al momento dell'assegnazione del voto o della verifica positiva del profitto lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento o altra attività formativa.

Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica ed informatica

La verifica della conoscenza linguistica e di quella informatica avviene con le stesse modalità descritte al punto precedente fatto salvo il riconoscimento delle conoscenze di lingua inglese o degli ECDL acquisiti all'esterno. Per poter ottenere il riconoscimento/convalida dei CFU previsti per le predette attività lo studente è tenuto a presentare alla Segreteria Studenti la certificazione rilasciata dai soggetti/enti presso i quali è stata svolta la formazione ed acquisito il titolo.

Art. 22 – Propedeuticità e vincoli

- 1. La propedeuticità è la successione logica e temporale nell'iscrizione agli esami ed esprime l'obbligo del superamento di alcuni prima di affrontare la verifica di altri.
- 2. Le propedeuticità vengono definite annualmente dal Consiglio della Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studi sono indicate nelle parti specifica del Regolamento del singolo corso di studi.
- 3. I docenti possono inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.
- 4. Lo sbarramento è l'impedimento all'iscrizione ad un determinato anno di corso qualora non siano stati superati determinati esami.

TITOLO IV - PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO E TIROCINIO

Art. 23 - Periodi di studio all'estero

- 1. La Facoltà favorisce gli scambi di studentesse e studenti con Università estere anche secondo un principio di reciprocità, mettendo a loro disposizione le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi.
- 2. I singoli programmi di scambio prevedono, di norma, la permanenza all'estero delle studentesse e degli studenti per uno o due semestri didattici.

Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

- 1. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dal delegato Erasmus e dalla Commissione preposta nominata dalla Facoltà in merito alla sua pertinenza con i programmi didattici del Corso di studi di riferimento.
- 2. Le tipologie del riconoscimento dei crediti sono:
- frequenza di attività formative;
- frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
- preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- tirocinio.
- 3. Le attività didattiche svolte nell'ambito degli scambi internazionali e certificate dal Transcript of Records sono valutate e riconosciute dal delegato Erasmus secondo quanto disposto nel Regolamento Studentesse e Studenti di Ateneo.

Art. 25 – Tirocinio formativo/stage

- 1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
- 2. L'attività di tirocinio/attività formativa professionalizzante dei Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali o presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università inserite nella rete formativa del corso di studi.
- 3. Il tirocinio/attività formativa professionalizzante può essere effettuato anche in più di una sede, e laddove previsto dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti, questa può essere anche all'estero.
- 4. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni stipulate con gli enti nel rispetto delle vigenti intese tra Università e Regione Marche e/o ai sensi delle disposizioni legislative che regolano i tirocini formativi e di orientamento richiamate al comma 1.
- 5. Al tirocinio/attività formativa professionalizzante vengono attribuiti un numero di crediti almeno pari al minimo previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

TITOLO V - PROVA FINALE

Art. 26 - Esame finale- modalità di svolgimento e criteri

1. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prova finale e i criteri di valutazione si rimanda alla parte seconda: norme relative ai singoli corsi di studio.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

Art. 27 - Piano didattico di Facoltà

1. Annualmente il Consiglio di Facoltà, una volta acquisito il parere del Consiglio di Corso di studio interessato, approva il piano di studi (didattica programmata) di tutti i Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e lo pubblica sul sito della Facoltà nell'area della Didattica. Il piano di studi si applica alla coorte di studenti che si immatricola nell'a.a. di riferimento.

Art. 28 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà

- 1. La Facoltà, sottopone a costante monitoraggio l'offerta didattica programmata ed erogata, in accordo con le competenze richiamate nell' https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1, e con le modalità organizzative definite dal Regolamento di Facoltà.
- 2. I risultati di tale valutazione sono sintetizzati con cadenza annuale in una relazione secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 3. La valutazione riguarda: a) i singoli insegnamenti;
- b) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica;
- e si basa su questionari compilati dagli studenti, analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, giudizi dei titolari dei corsi e degli altri docenti e ricercatori impegnati nei corsi stessi, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e in generale sulla corrispondenza tra previsione dell'ordinamento didattico e situazione effettiva. La valutazione tiene inoltre conto dell'esito delle discussioni in seno ai Consigli dei singoli CdS, dell'esito degli audit interni promossi dal Presidio di Qualità di Ateneo, delle relazioni della Commissione Paritetica per la Didattica e il diritto allo studio e del Nucleo di Valutazione, nonché di eventuali audit esterni condotti da Enti certificatori o da Commissioni ministeriali.
- 4. L'Assemblea ed il Consiglio di Facoltà, attraverso l'analisi ed il rapporto di riesame svolto dai Consigli di Corso di Studio, analizzano periodicamente l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
- 5. L'Assemblea ed il Consiglio di Facoltà si impegnano ad omogeneizzare la raccolta di informazioni e l'elaborazione sia con i corsi di studio dell'Ateneo, in accordo con le indicazioni fornite dagli organi di governo e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sia con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 29 - Approvazione del Regolamento

- 1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8).
- 2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.
- 3. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun/a studente/studentessa, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione.
- 4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 30 - Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è modificato:

- -Limitatamente alla "PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO" con decreto rettorale, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà. Tale proposta è avanzata ad avvenuta deliberazione della Assemblea di Facoltà (Organo in cui insistono i Consigli di tutti i Dipartimenti della Facoltà ivi compreso quello definito di riferimento) sulla base della proposta del Consiglio del Corso di studio.
- -Limitatamente alla "PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO", annualmente in adeguamento all'Offerta Formativa, con delibera del Consiglio di Facoltà sulla base della proposta del Consiglio del Corso di studio.

TITOLO VIII – CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (Classe L/SNT3 ex D.M. 270/04) - (SEDE DI ANCONA)

Art. 31- Premesse e finalità

- 1. Il presente Regolamento si applica alle attività didattiche del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie Tecnico Diagnostiche L/SNT3, attivato presso l'Università Politecnica delle Marche. Il CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico afferisce in maniera eguale a tutti i Dipartimenti della Facoltà di Medicina; il Dipartimento di riferimento è quello di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica.
- 2. Il Corso di Laurea triennale consente il conferimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.
- 3. Le informazioni relative al Profilo professionale, agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati e agli obiettivi formativi specifici sono riportati nella Scheda Unica Annuale aggiornata annualmente.

La scheda annuale è consultabile nel sito di Ateneo "Assicurazione Qualità" al seguente link https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1/Riesame_Annuale_e_Ciclico_dei_Corsi_di_Studio/Rapporti_di_Riesame_Annuale_CdS/Schede_dei_Corsi_di_Studio_SUA_e_Riesami_dei_Corsi_di_Studio_1

4. Questa Università garantisce parità e pari opportunità fra tutte le persone nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente documento, l'uso del genere maschile è dovuto unicamente a esigenze di semplicità del testo.

Art. 32 - Modalità di ammissione

- 1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- 2. L'accesso al corso di Laurea è a numero programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264/1999 ed avviene mediante prova scritta (quesiti a risposta multipla).
- 3. La prova di ammissione è predisposta dalla Facoltà ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Di norma, essa consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.
- 4. La prova, oltre che selettiva, è altresì diretta a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Agli studenti che nella prova di ammissione non abbiano fornito almeno il 20% di risposte corrette per una o più delle tre discipline di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per ciascuna disciplina in cui la formazione sia risultata carente.
- 5. Gli OFA vengono soddisfatti mediante la frequenza ai corsi di recupero allestiti dalla Facoltà, durante l'anno accademico, in modalità e-learning o con altra metodologia didattica. La mancata frequenza ad almeno il 70% delle attività di recupero pianificate comporta l'impossibilità di sostenere gli esami del Primo anno.

Art. 33 - Organizzazione didattica del corso

- 1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, è di tre anni.
- 2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi, il corso di laurea prevede 180 CFU complessivi, di cui 96 dedicati ad attività didattiche di base e caratterizzanti e affini, 60 di tirocinio clinico professionalizzante e 24 di attività didattiche altre, opzionali, laboratorio professionale, conoscenze linguistiche, informatiche e preparazione tesi. Tutti gli insegnamenti (corsi integrati, cui afferiscono almeno due moduli didattici, corsi monodisciplinari, laboratori e attività seminariali) sono distribuiti in semestri. Il tirocinio è svolto a partire da febbraio del I semestre del I anno, in alternanza alle attività didattiche frontali secondo schema allegato al presente Regolamento (ALLEGATO C). https://www.medicina.univpm.it/?q=attivit%C3%A0-professionalizzante-0
- 3. Ad ogni CFU corrisponde un impegno complessivo richiesto allo studente di 25 ore; tutti i moduli didattici, le attività seminariali e le attività didattiche elettive prevedono 10 ore di lezione frontale, e 15 di

studio individuale o studio guida. La descrizione delle attività di laboratorio e tirocinio alla quale vengono dedicate 25 ore per ogni CFU viene dettagliata nella disciplina regolamentare allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 34 - Percorso formativo e articolazione didattica

- 1. Il presente Regolamento si completa con il documento predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla relativa coorte di studenti ed allegato al presente Regolamento (ALLEGATO D) https://www.medicina.univpm.it/?q=piano-di-studi-corso-di-laurea-tecniche-di-laboratorio-biomedico
- 2. Nell'Allegato D sono definite per il Corso di laurea:
- a. le attività formative proposte,
- b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative,
- c. i CFU assegnati a ciascuna attività formativa,
- d. l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa,
- e. il periodo di erogazione (semestre o annualità),
- f. la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
- 3. Nelle schede di insegnamento sono inoltre descritti: i prerequisiti, i risultati di apprendimento attesi, il programma, le modalità di insegnamento e di accertamento delle conoscenze.
- 4. Il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, non prevede piani di studio a scelta dello studente. Le uniche attività formative che vengono lasciate alla libera scelta degli studenti sono le attività didattiche elettive (ADE) per l'acquisizione complessiva di 6 CFU per l'intero corso di studi. La scelta delle ADE avviene entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di studi.

Art.35 - Obblighi di frequenza

Per quanto riguarda gli obblighi di frequenza si rimanda all'art.18 – parte comune del REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 36 – Propedeuticità

Il CdS ha deliberato le propedeuticità come riportato in ALLEGATO E https://www.medicina.univpm.it/?q=propedeuticit%C3%A0-5

Art. 37 - Modalità di svolgimento della prova finale

- 1. Per accedere alla prova finale, lo Studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento e avere avuto una valutazione positiva in tutte le attività pratiche (laboratori, tirocini, attività formativa professionalizzante.) I crediti della tesi sono acquisiti con la prova finale.
- 2.La prova finale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi, cioè di una prova pratica ed una prova che consiste nella redazione della tesi e la conseguente dissertazione. La prova pratica è propedeutica alla dissertazione della tesi e deve essere strutturata in modo da permettere ai candidati di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità pratiche e tecniche inserite nel contesto operativo previsto dal proprio profilo professionale mentre l'elaborato di tesi deve essere preparato in forma originale dallo Studente sotto la guida di un Relatore ed incentrato sulle peculiarità della professione sanitaria per cui l'esame viene svolto. Il Relatore può individuare un Correlatore per seguire il candidato nello svolgimento della tesi. La preparazione della tesi può essere realizzata anche frequentando strutture universitarie cliniche o di base o strutture sanitarie, nel rispetto di un programma concordato con il Relatore. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica (non superamento della prova pratica) l'esame si interrompe e si ritiene non superato; pertanto, va ripetuto interamente in una seduta successiva.
- 3.Nei Corsi di Laurea triennale l'Esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni, in periodi definiti su base nazionale.
- 4.La Commissione di laurea, per i Corsi di Laurea triennali delle professioni sanitarie, è composta di un numero di 7 membri. La composizione della Commissione non può variare nel corso dei lavori dei due momenti di valutazione (prova pratica e dissertazione tesi) a meno di modifiche del provvedimento di nomina. Nel computo dei componenti della Commissione devono essere previsti almeno 2 membri designati dall'Ordine Professionale. Per quanto concerne i Ministeri "vigilanti" ovvero il MIUR e il Ministero della Salute, gli stessi possono nominare propri rappresentanti a sovrintendere alla regolarità dei lavori delle prove d'esame. I rappresentanti ministeriali sono da computare in eccedenza al numero dei componenti di cui ai

precedenti punti e gli stessi devono firmare i verbali d'esame. Le Commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

5.La votazione della prova finale è espressa in cento decimi, tiene conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e della prova finale che s'intende superata con una votazione minima di 66/110. Il voto complessivo è arrotondato per eccesso. Esso in particolare deriva dalla somma dei seguenti parametri:1) Media esami 2) Prova pratica e Tesi. 3) Durata degli studi 4) Lodi esami di profitto 5) Scambi internazionali. (ALLEGATO F) https://www.medicina.univpm.it/?q=esame-di-laurea-5
La lode è assegnata con decisione a maggioranza di due terzi dei commissari.

6.Il diploma o attestato finale relativo ad un corso di studi ha il medesimo contenuto e foma indipendentemente dalle modalità di organizzazione della didattica.